

Istituto di Istruzione Superiore "A. Cesaris"

Viale Cadorna - 26841 Casalpusterlengo (LO)
Tel 0377/84960 - 84030 FAX 81845



Istituto Tecnico Industriale - Paole
Liceo Scientifico Tecnologico - Liceo Biologico

www.cesaris.lo.it e-mail: info@cesaris.lo.it


REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

***(AI SENSI DEL D.L. N. 104 DEL 12/09/2013
E DELLA PRECEDENTE NORMATIVA IN MATERIA)***

Approvazione del Consiglio di Istituto del 27 settembre 2013



ISO 9001:2008 Cert. N° 3938



Art. 1

Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- Circolare Ministero Sanità 05.10.1976, n. 69;
- Legge 24/11/1981 n. 689;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4;
- Legge 28/12/2001, n. 448 art. 52, punto 20;
- Legge 16.01.2003, n. 3, art. 51;
- D.P.C.M. 23/12/2003;
- Circolare Ministero della Salute 17/12/2004;
- Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 3/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Decreto Legislativo 81/2008
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- D.L. 12/09/2013, n. 104, art. 4 comma 1


Art. 2

Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli, orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti





Art. 3

Locali e aree soggetti al divieto di fumo.

1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali chiusi dell'istituto e negli spazi aperti di pertinenza dell'Istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni.
2. Il divieto è esteso agli studenti, ai dipendenti (docenti e non docenti) ai genitori e a tutti gli utenti che si trovano a frequentare, anche momentaneamente, l'Istituto.
3. Nelle zone di cui sopra sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 4

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo


1. Tutto il personale docente e non docente è chiamato a collaborare per raggiungere le finalità di cui all'art. 2 e ad intervenire in presenza di alunni che violano il Regolamento con opportuna opera di sensibilizzazione al problema
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004 è facoltà del Dirigente Scolastico individuare preposti all'applicazione del divieto di fumo con i seguenti compiti:
 - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
 - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere ad eventuali contestazioni delle infrazioni e verbalizzarle
 - I soggetti designati a vigilare sull'applicazione del divieto di fumo sono:
Andena Marco (Assistente Tecnico) - Brugnoli Paolo (Assistente Tecnico) -
Cecconi Elena (Docente) - D'Amico Vincenzo (Assistente Amministrativo) - Danelli Ernesto (Docente) - Grassi Giorgio (Docente) - Lusardi Tiziana (Docente) - Mantovan Margherita (Docente) Ponzinibbi Pierangelo (Docente)

Art. 5

Sanzioni

1. L'infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da **Euro 27,50** ad Euro 275,00, raddoppiata (da Euro 55,00 ad Euro 550,00) in caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini sino ai 12 anni (art. 189 Legge 311/2004).
2. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o della notificazione.





3. A norma dell'art. 16 della L. 24/11/81 n. 689 è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione **il pagamento della somma di Euro 55,00**, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa (in quanto più favorevole di 1/3 del massimo), oltre alle eventuali spese di procedimento (ad esempio, costo delle lettere raccomandate).

La somma dovuta sale a 110,00 Euro, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa in quanto raddoppiato dall'aggravante, nel caso in cui il funzionario incaricato abbia verbalizzato la fattispecie dell'aver fumato in presenza di lattanti o minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza.

4. Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 15 giorni o 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione con le seguenti modalità:

- In Banca o presso gli Uffici Postali tramite il modello F23, codice tributo 131 T, indicando la causale " Infrazione divieto di fumo – I.I.S. Cesaris";
- Presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale " Infrazione divieto di fumo – I.I.S. Cesaris"

5. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto Territorialmente competente.

6. Per quanto riguarda gli studenti minorenni, l'art. 2 della L. 689/1981, così recita:

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.


Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nella Scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente Scolastico, dell'insegnante o di altro personale della Scuola. La violazione al divieto di fumare andrebbe contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza se non è in grado di dimostrare che non ha potuto impedire il fatto.

Con la pubblicazione del presente Regolamento sul sito dell'Istituto e l'informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico agli studenti e ai genitori nonché con la condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità e con altri interventi promossi nell'ambito dell'educazione alla salute ed inseriti nel POF, la Scuola ritiene di aver messo in atto nei confronti dei minori le azioni necessarie per renderli consapevoli della Legge e per non trasgredirla.

Pertanto nel caso del minore che non osservi il divieto di fumo, si considera la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia, ravvisandosi una colpa in educando e pertanto la famiglia sarà chiamata a rispondere/risarcire la Scuola.

L'infrazione sarà notificata ai genitori in prima fase mediante convocazione del Dirigente Scolastico, in seconda fase (trascorsi inutilmente tre giorni) mediante invio di Raccomandata A/R.



7. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto (Prefetto) scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.

8. Qualora i preposti a controllo dell'applicazione del presente Regolamento non facciano rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente da € 220 ad € 2.200.

Art. 6

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti e ad eventuali atti applicativi.

Allegati al Regolamento:

- Istruzioni per gli Incaricati
- Verbale di accertamento
- Istruzioni per il pagamento della sanzione
- Comunicazione al Prefetto

